

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 987/2012 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2012

che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 452/2007, del 23 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina ⁽²⁾ («regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 9,9 % e il 38,1 % sulle importazioni di assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferrero, originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») e dell'Ucraina.
- (2) Il 19 luglio 2007 un produttore esportatore cinese che ha collaborato, Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd («Harmonic»), ha presentato al Tribunale una domanda di annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda il ricorrente ⁽³⁾.
- (3) L'8 novembre 2011 il Tribunale ha stabilito, nella sentenza della causa T-274/07 («sentenza del Tribunale»), che il mancato rispetto del termine prescritto dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, era tale da ledere i diritti di difesa di Harmonic e che la Commissione aveva anche violato l'articolo 8 del regolamento di base, che conferiva ad Harmonic il diritto di offrire impegni fino alla scadenza di detto termine. Il Tribunale ha perciò annullato gli articoli 1 e 2 del regolamento controverso in quanto istituiscono un dazio antidumping definitivo e dispongono la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle assi da stiro prodotte da Harmonic.

- (4) A norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le istituzioni dell'Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2011. Secondo una giurisprudenza consolidata [causa T-2/95 ⁽⁴⁾, «causa IPS»] nei casi in cui un procedimento comprende varie fasi amministrative, l'annullamento di una delle fasi non comporta l'annullamento di tutto il procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l'annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una parte non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione di tale regolamento. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale, per conformarsi a una sentenza di annullamento di una misura e dare a essa piena esecuzione, l'istituzione che ha adottato la misura deve ricominciare il procedimento dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e sostituire la misura ⁽⁵⁾. Infine, l'esecuzione di una sentenza del Tribunale implica anche la possibilità di rimediare agli aspetti del regolamento controverso che hanno portato al suo annullamento, senza modificare le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza, come disposto nella causa C-458/98 P ⁽⁶⁾. Va notato che, ad eccezione della constatazione di una violazione dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 8 del regolamento di base, tutte le altre constatazioni figuranti nel regolamento controverso restano automaticamente valide, in quanto il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti mossi a tale riguardo.
- (5) A seguito della sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2011, è stato pubblicato un avviso ⁽⁷⁾ sulla riapertura parziale dell'inchiesta antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Cina. La riapertura era limitata all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Harmonic.
- (6) La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura parziale dell'inchiesta i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e dell'industria dell'Unione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso.
- (7) Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine sopraindicato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

⁽³⁾ Causa T-274/07 *Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea*.

⁽⁴⁾ Causa T-2/95, *Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio*, Racc. 1998, pag. II-3939.

⁽⁵⁾ Causa C-415/96, *Spagna/Commissione*, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31.

⁽⁶⁾ Causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio*, Racc. 2000, pag. I-08147.

⁽⁷⁾ GU C 63 del 2.3.2012, pag. 10.

- (8) Sono state ricevute osservazioni da un produttore esportatore cinese (la parte direttamente interessata, Harmonic) e da un importatore non collegato.
- (9) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è inteso raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi per Harmonic. Dopo tale comunicazione è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni, ma nessuna di esse ha risposto entro tale periodo.

B. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE

1. Osservazione preliminare

- (10) Si ricorda che il regolamento controverso è stato annullato perché la Commissione aveva inviato la sua proposta di istituire un dazio antidumping definitivo al Consiglio prima della scadenza del termine obbligatorio di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni in seguito all'invio alle parti interessate del documento d'informazione finale, previsto dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre, la Commissione aveva altresì violato l'articolo 8 del regolamento di base, che conferiva ad Harmonic il diritto di offrire impegni fino alla scadenza di detto termine.

2. Osservazioni delle parti interessate

- (11) Harmonic ha affermato che una violazione del diritto di difesa come quella constatata dal Tribunale non può essere sanata con la riapertura di un'inchiesta. La sentenza del Tribunale non prescrive misure di esecuzione.
- (12) Secondo Harmonic, la Commissione può conformarsi alla sentenza del Tribunale come previsto dall'articolo 266 TFUE unicamente revocando permanentemente le misure per quanto riguarda Harmonic. La violazione dell'articolo 8 del regolamento di base richiederebbe che le istituzioni UE ripristino il diritto di Harmonic di proporre impegni sui prezzi nel 2007.
- (13) Harmonic ritiene illegale la riapertura dell'inchiesta perché nel regolamento di base non vi sono disposizioni specifiche che autorizzino un'azione del genere e perché una riapertura contrasterebbe con il termine di quindici mesi previsto per il completamento di un'inchiesta dall'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, e il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 5.10 dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 («accordo antidumping»). Harmonic ha sostenuto che le istituzioni UE non possono provvedere a reintrodurre misure in base alla loro facoltà di adottare misure definitive (in particolare all'articolo 9 del regolamento di base) e nel contempo rifiutare che si applichino i termini della stessa disposizione del regolamento di base.
- (14) Harmonic ha sostenuto che la causa IPS non può costituire un precedente perché si basa sul regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Co-

munità economica europea ⁽¹⁾ («vecchio regolamento di base»), che non prevedeva ancora termini obbligatori.

- (15) Ha inoltre sostenuto che la ripubblicazione di un documento d'informazione riveduto e la concessione di un termine per la risposta a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, non possono rimediare alla violazione dei diritti di difesa di Harmonic e all'istituzione illegale di dazi.
- (16) Secondo Harmonic, con la presentazione di una proposta di misure definitive al Consiglio nel 2007, la Commissione ha perso irrimediabilmente la sua facoltà di presentare al Consiglio una proposta di istituzione di dazi contro Harmonic senza violare i diritti di difesa della società. Harmonic ritiene che la Commissione non sia più in grado di ricevere osservazioni con la libertà di manovra richiesta e di esaminare l'offerta di impegni di Harmonic.
- (17) Harmonic sostiene che il suo diritto di offrire impegni sui prezzi entro il termine fissato non possa essere ripristinato con la riapertura procedurale dell'inchiesta iniziale e che il considerando 68 del regolamento controverso comprenda la valutazione di un impegno formale sui prezzi proposto da Harmonic.
- (18) Inoltre, Harmonic sostiene che la Commissione non possa riaprire il caso perché ha perso la sua obiettività e imparzialità, dato che il regolamento controverso proposto dalla Commissione è stato parzialmente annullato dal Tribunale.
- (19) Infine, Harmonic ha sostenuto che la Commissione non potrebbe reintrodurre misure antidumping sulla base di informazioni risalenti al 2005, cioè a oltre sei anni prima dell'avvio della riapertura parziale dell'inchiesta, perché questo non sarebbe conforme all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (20) Un importatore/produttore non collegato dell'Unione ha fatto presenti le ripercussioni dell'annullamento del Tribunale e della successiva riapertura parziale dell'inchiesta sulle sue attività. Egli non ha fornito informazioni e dati riguardanti la fondatezza giuridica della riapertura dell'inchiesta, ma ha fatto riferimento alle osservazioni presentate nel contesto di una precedente riapertura d'inchiesta, conclusa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2010 del Consiglio, del 13 settembre 2010, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan ⁽²⁾.

3. Analisi delle osservazioni

- (21) Si ricorda che il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti di merito avanzati da Harmonic quanto alla fondatezza della causa. Le istituzioni dell'Unione hanno quindi unicamente l'obbligo di correggere la parte della procedura amministrativa nell'inchiesta iniziale in cui ha avuto luogo l'irregolarità.

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 242 del 15.9.2010, pag. 1.

- (22) L'argomento secondo il quale l'introduzione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, di un termine di quindici mesi per la conclusione delle inchieste antidumping impedisca alla Commissione di procedere come nella causa IPS, è stato giudicato infondato. Tale termine non è da considerarsi rilevante per l'esecuzione di una sentenza del Tribunale. Esso si riferisce infatti solo al completamento dell'inchiesta iniziale, a partire dalla data di apertura dell'inchiesta fino alla data dell'azione finale, e non riguarda le misure successive che possono eventualmente essere adottate, ad esempio in seguito a un controllo giurisdizionale. Va notato inoltre che qualsiasi altra interpretazione significherebbe che, ad esempio, un'azione legale condotta con successo dall'industria dell'Unione sarebbe senza effetto pratico per tale parte, se la scadenza del termine di chiusura dell'inchiesta iniziale non permettesse di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale. Ciò sarebbe contrario al principio secondo cui tutte le parti hanno il diritto a un effettivo controllo giurisdizionale.
- (23) Si ricorda inoltre che il Tribunale ha stabilito, nella sua sentenza nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94 ⁽¹⁾, che anche il termine flessibile applicabile secondo il vecchio regolamento di base non può essere esteso oltre limiti ragionevoli e che una durata superiore a tre anni per un'inchiesta è eccessiva. Ciò contrasta con la causa IPS, in cui l'esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia è avvenuta quasi sette anni dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale e in tale sentenza non risulta che i termini abbiano costituito un problema.
- (24) Si conclude pertanto che l'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, si applica solo all'apertura di procedimenti e alla chiusura di un'inchiesta avviata a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, e non a una riapertura parziale di un'inchiesta per dare esecuzione a una sentenza del Tribunale.
- (25) Tale conclusione è conforme all'approccio seguito per dare esecuzione alle relazioni dei gruppi speciali e dell'organo d'appello dell'OMC, in cui si riconosce che le istituzioni possono rimediare alle deficienze di un regolamento che istituisce dazi antidumping al fine di conformarsi alle relazioni dell'organo di conciliazione, anche in casi riguardanti l'Unione ⁽²⁾. In questi casi è stato ritenuto necessario adottare procedure speciali per dare esecuzione alle relazioni dei gruppi speciali e dell'organo d'appello dell'OMC, perché tali relazioni non possono essere applicate direttamente nell'ordinamento giuridico dell'Unione, contrariamente alle sentenze del Tribunale, che sono direttamente applicabili.
- (26) Si ricorda che l'articolo 9 del regolamento di base non riguarda i termini per la conclusione di inchieste antidumping bensì questioni generali relative a conclusioni senza misure e l'istituzione di dazi definitivi.
- (27) Per quanto riguarda gli argomenti avanzati in merito all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, va notato che non ha potuto essere constatata alcuna violazione di tale articolo, dal momento che la Commissione non ha aperto un nuovo procedimento, ma ha riaperto l'inchiesta iniziale per dare esecuzione a una sentenza del Tribunale.
- (28) Riguardo all'argomentazione avanzata da Harmonic sulla violazione del suo diritto di proporre impegni sui prezzi, va notato che tale argomentazione è duplice. In primo luogo, Harmonic sostiene che la Commissione non possa giuridicamente, praticamente o realisticamente retrodatare retroattivamente un impegno sui prezzi per un periodo di quasi cinque anni. In secondo luogo, Harmonic afferma da un lato che il considerando 68 del regolamento controverso comprende la valutazione di un impegno formale sui prezzi proposto da Harmonic laddove, dall'altro, la Commissione sostiene che qualsiasi impegno sui prezzi proposto da Harmonic sarebbe stato in ogni caso respinto, perché inadeguato ai fini del controllo.
- (29) Per quanto riguarda l'argomentazione di Harmonic concernente la riapertura dell'inchiesta iniziale per porre rimedio alla violazione del suo diritto di proporre impegni sui prezzi entro un termine prescritto, tale riapertura è giustificata dato che il suo diritto a offrire impegni è stato violato nel contesto dell'inchiesta iniziale. In ogni caso, in mancanza di un impegno formale sui prezzi proposto da Harmonic, la discussione sui suoi potenziali effetti è priva di oggetto.
- (30) Inoltre, per quanto riguarda l'interpretazione di Harmonic del considerando 68 del regolamento controverso, va sottolineato che tale considerando riflette semplicemente il fatto che sono state svolte discussioni su possibili impegni sui prezzi proposti da alcuni produttori esportatori e ai motivi per cui le istituzioni non hanno ritenuto pratici gli impegni in generale in quel dato momento. L'asserzione di Harmonic che il considerando comprenda in modo evidente la valutazione di un impegno formale sui prezzi (non presentato) proposto da Harmonic è perciò infondata.
- (31) Va inoltre notato che le argomentazioni del considerando 68 del regolamento controverso non pregiudicano le offerte di impegni formali sui prezzi che potrebbero essere fatte successivamente, ma espongono i motivi per cui nel

⁽¹⁾ Cause riunite T-163/94 e 165/94, *NTN Corporation e Koyo Seiko Co. Ltd/Consiglio*, Racc. 1995, pag. II-01381.

⁽²⁾ Dazi antidumping delle Comunità europee sulle importazioni di biancheria da letto in cotone dall'India: ricorso da parte dell'India all'articolo 21.5 del DSU, *WT/DS141/AB/RW* (8 aprile 2003), paragrafi 82-86; regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10); regolamento (CE) n. 436/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1784/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 15) in seguito alle relazioni adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC.

caso in questione l'accettazione di impegni sui prezzi è improbabile, in particolare se non si risolvono adeguatamente i problemi di praticabilità. Come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base, gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà.

4. Conclusione

- (32) Tenuto conto delle osservazioni comunicate dalle parti e dell'analisi che ne è stata fatta, è stato concluso che per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale occorre trasmettere a Harmonic e a tutte le altre parti interessate il documento d'informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, sulla base del quale è stato proposto di restituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Harmonic.
- (33) In base a quanto precede, è stato inoltre concluso che la Commissione deve accordare ad Harmonic e a tutte le altre parti interessate il tempo sufficiente per comunicare le loro osservazioni sul documento d'informazione finale riveduto del 23 marzo 2007 e valutare tali osservazioni per decidere se proporre al Consiglio la restituzione del dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Harmonic, sulla base dei fatti relativi al periodo dell'inchiesta iniziale.

C. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (34) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è inteso dare esecuzione alla sentenza del Tribunale.
- A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni applicando il termine di 10 giorni prescritto dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (35) Harmonic e tutte le altre parti interessate hanno ricevuto il documento d'informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, in base al quale è stato proposto di restituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Harmonic, tenuto conto dei fatti relativi al periodo dell'inchiesta iniziale.

Harmonic e tutte le altre parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul suddetto documento d'informazione finale riveduto del 23 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2012

Per il Consiglio
Il presidente
S. ALETRARIS

- (36) L'articolo 8 del regolamento di base ha conferito ad Harmonic il diritto di offrire impegni entro il termine di dieci giorni prescritto dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (37) Né Harmonic né le altre parti interessate hanno presentato osservazioni od offerto impegni entro il termine stabilito.

D. DURATA DELLE MISURE

- (38) La presente procedura non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento controverso, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Va notato a tale riguardo il 25 aprile 2012 è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina ⁽¹⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È restituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portafarro, originarie della Repubblica popolare cinese, classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51) e fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou (codice addizionale TARIC A786).
- L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 26,5 %.
- Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU C 120 del 25.4.2012, pag. 9.